

Codice A1814B

D.D. 20 maggio 2021, n. 1366

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per lavori di livellamento cumuli residui di materiale arido e successivo ricoprimento con terreno vegetale, nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Grandi Giuliano.



ATTO DD 1366/A1814B/2021

DEL 20/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per lavori di livellamento cumuli residui di materiale arido e successivo ricoprimento con terreno vegetale, nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Grandi Giuliano.

In data 30.03.2021, prot. n. 15924, è stata presentata istanza, dal Sig. Grandi Giuliano, in qualità di titolare della ditta Grandi Scavi srl e proprietario dei terreni oggetto dell'intervento, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di livellamento cumuli di materiale arido e successivo ricoprimento con terreno vegetale, nel Comune di Ovada (AL) e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 23.985,00 mq. non boscata, per un volume totale (scavi più riporti) di circa 24.636,00 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Ing. Giacomo Boccaccio e dott. geol. Andrea Basso, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste in lavori di livellamento di cumuli residui di materiale presenti nell'area e successivo ricoprimento della stessa superficie mediante uno strato di terra vegetale, in area sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici, nel comune di Ovada (AL).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, vista la relazione istruttoria geologica, favorevole con prescrizioni, e preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31.08.2018, n. 3/AMB;
- visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Grandi Giuliano, in qualità di titolare della ditta Grandi Scavi s.r.l. e proprietario dei terreni interessati dall'intervento, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Ovada (AL), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di mq. di circa 23.985,00 mq. non boscati per un volume totale (scavi più riporti) di circa 24.636,00 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. i movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;
 2. I lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte e in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/18;
 3. Gli scavi, anche se provvisori e di cantiere, dovranno essere realizzati secondo un profilo di stabilità ai sensi del D.M. 17/01/18; durante le operazioni di scavo si dovrà procedere con cautela, onde evitare che si generino condizioni di dissesto;
 4. Le operazioni di spianamento dei cumuli e successivo riporto previsti a progetto dovranno essere eseguite per strati successivi ben compattati in modo da garantire un sufficiente costipamento del terreno;
 5. Gli interventi di livellamento terreno con spianamento dei cumuli e successivo ricoprimento con terreno vegetale non dovranno incrementare l'attuale pendenza del terreno verso il T. Stura;

6. Le movimentazioni di terreno previste a progetto dovranno evitare di veicolare le acque di ruscellamento verso la ex S.S. 456;
7. Le scarpate provvisorie degli accumuli temporanei del terreno di scavo dovranno essere dotate di un profilo di sicura stabilità ai sensi del D.M. 17/01/18 con pendenze non superiori a 30 gradi;
8. Il sistema drenante previsto a progetto (Tavola 5 – Relazione Geologica) dovrà essere implementato, inserendo più punti di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza della scarpata a ridosso dell'alveo del Torrente Stura;
9. Le opere di regimazione delle acque superficiali previste a progetto dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica in modo da garantirne l'efficienza nel tempo soprattutto in caso di eventi meteorologici intensi e/o prolungati;
10. Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologico tecnica allegata al progetto;
11. Eventuali varianti agli interventi in progetto, dovranno ottenere l'autorizzazione preventiva dal Settore scrivente;
12. Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante;
14. Tutte le aree oggetto di intervento dovranno essere inerbite mediante idrosemina con un miscuglio di specie erbacee graminacee non foraggere e leguminose autoctone entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
15. Il miscuglio di sementi risulterà comprensivo di specie erbacee e basso arbustive rustiche e pioniere, caratterizzate cioè da insediamento rapido, perennità o moltiplicazione naturale sufficiente, copertura adeguata, sistema radicale profondo e colonizzatore, nonché adatte alle locali condizioni climatiche. Tra le specie erbacee, risulteranno predominanti le graminacee, in subordine, saranno presenti leguminose, che hanno il compito di migliorare il suolo con il loro apporto in azoto, e, in minor misura, altre specie che assolveranno il compito di indirizzare l'intervento verso la successione vegetazionale potenziale dell'area;
16. L'intervento dovrà essere effettuato o ad inizio autunno o a primavera inoltrata, compatibilmente con le esigenze di cantiere e le disponibilità di accesso alle aree di intervento. Si riporta di seguito la miscela di sementi consigliata (30 g/m²):

Specie	% in peso
Lolium perenne Belcampo	20%
Festuca rubra Echo	10%
Festuca arundinacea Fawn	30%
Festuca ovina Blues	25%
Trifolium repens Klondike	4%

Lotus corniculatus S. Gabriele	4%
Achillea millefolium	1%
Onobrychis viciifolia	3%
Cytisus scoparius	3%

17. Su tutta la superficie dovrà essere effettuata una piantagione a macchie, con specie arbustive e basso arboree autoctone, caratterizzate da sesti e distanze irregolari (queste ultime comprese tra i 2-3 m), utilizzando le seguenti specie: betulla (*Betula pendula*), pioppo tremolo (*Populus tremula*) ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*), sorbo di montagna (*Sorbus aria*), nocciolo (*Corylus avellana*), crespino (*Berberis vulgaris*), ginepro (*Juniperus communis*);
18. Le piantine, messe a dimora nelle parcelle, dovranno essere disposte a gruppi irregolari con distanze varianti da 1 a 3 m, in modo da formare dei "collettivi" simili a quelli che s'instaurano a seguito di rivegetazione spontanea;
19. Il materiale da utilizzare dovrà consistere in postime da vivaio di due anni (1+1), di altezza non superiore a 1 m di altezza, allevato in pane di terra e commercializzato in contenitore, in modo da limitare lo stress da trapianto e di favorire le possibilità di riuscita dell'intervento. L'impianto dovrà avvenire per buche realizzate manualmente e/meccanicamente, le quali dovranno avere dimensioni leggermente maggiori a quelle del contenitore; quest'ultimo, se non biodegradabile dovrà essere allontanato prima della messa a dimora della piantina. Quest'ultima, una volta posta nella buca, dovrà successivamente essere interrata fino al colletto, avendo cura di ricoprire completamente il pane di terra onde evitarne l'essiccamento. Può risultare opportuno l'utilizzo di pacciamanti biodegradabili individuali (quadretti individuali di stuoie o tavolette rigide) in fibre di cellulosa o altro materiale organico da inserire dopo l'impianto;
20. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
21. **Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente;** alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
22. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
23. Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di

mantenimento dei lavori già realizzati, per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **ventiquattro mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 20) si procederà ad un accertamento d'ufficio.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Grazia Pastorini

Giorgio Cacciabue

Marco Campana

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli